

COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'

- Provincia di Reggio Calabria -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 024/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L'anno duemilaquattordici il giorno 29 del mese di settembre alle ore 09.30 e seguenti, convocato come da avvisi scritti in data 19.9.2014 prot. n. 2877 consegnati a domicilio dal Messo Comunale come da sua dichiarazione, nella sala consiliare individuata ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Geom. Mario MASSO, in prima

convocazione ordinaria, con la presenza dei seguenti signori componenti:

N°	COGNOME E NOME	•		QUALIFICA	P	resenti
1	MASSO MARIO		SINDACO		SI⊠ NO□	
2	SCARMATO RITA		CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA		SI⊠ NO□	
3	ROSANO SERGIO		CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA		SI⊠ NO□	
4	DIMASI BRUNO		CON	SIGLIERE DI MAGGIORANZA	SI 🛭	NO □
5	SCARDAMAGLIA FRANCES	CO .	CON	SIGLIERE DI MAGGIORANZA	SI [] NO ⊠
6	BARBUSCA FRANCESCO)	CON	SIGLIERE DI MAGGIORANZA	SI 🛭	☑ NO □
7	MACRI' IRENE		CON	SIGLIERE DI MAGGIORANZA	SI 🏻	NO □
8	CIRILLO GIUSEPPE		CON	SIGLIERE DI MAGGIORANZA	SI 🛭	NO □
9	MERCURI VALENTINA		CON	SIGLIERE DI MINORANZA	SI 🛭	NO □
10	ZARA ANTONIO		CON	SIGLIERE DI MINORANZA	SI	NO □
11	FURFARO MERCURIO			SIGLIERE DI MINORANZA	SI 🛭	NO □
	PARTECIPA A	LLA S	EDUTA II	SEGRETARIO COMUNALE		
i		-,	Avv. Giuse _l	ppe Cleri -		
(CONSIGLIERI PRESENTI	N.	10/11	CONSIGLIERI ASSENTI		N. 1/11

IL SINDACO – PRESIDENTE constatato che, essendo il numero dei consiglieri presenti di n° 09 consiglieri su n° 10 consiglieri in carica, più il Presidente, l'adunanza è legale a termini dell'art. 127 del T.U. L.C.P. 04.02.1915, n. 148, e premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati apposti i pareri dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DICHIARA APERTA LA SEDUTA ED INVITA IL CONSIGLIO ALLA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA RIPORTATO.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZ / INDIVICIBILI - TASI - APPROVAZIONE

E' vero che i comuni, tutti i comuni etoliani, sono stati henalizzoti. del teglio olei tresluimenti de hante olelo Stato centrale. I comuni, lestanto, avenob meno resorse n'hovano in condizioni meconie.

Se le Worse nou sons ade guate, i camini o to ghomo is rervizione li wolucono. Alte vie non ce ne sono.

Austo muova TASSA, huck ohi questo ni hatto, chil zoverno ha introdotto in sostitue sone dell' 1800 sulla inime case, si chileme: lesse sui servizi indivisibili.

E de Serebhero Priesti servizi mohivisihihi?

Le nubblica illuminazione? La manutenzione stelle straile? Il verde hubblico? Ha sono sti stessi dell'enno mima! E re sono shi stessi tucte n' è navinisata la necessite oli far li hagare e hartire dol 2014? La wishosta è: fare conse. Fere cassa hi compensare i taghi olei has ferimenti dal cantis alla herislewa.

Il woultato finale oh' mi tosse è quello ali en mentere le messione fiscele. Cle ma annente non solo e livrello centrale, and suso oti tasse versete ello Stato, ma anne e all' lini a livello lo cale. Il taglio dei trasferimenti, in de finitiva, eostringe i comuni ad al tere la messione fiscole, for assivenzare all'stessi servizi dell'anno mina.

La Situatione economica a Son Prieto di Cande i pruede cre conoscuemo. Lavero hon e'i he. La scuole i granta. Il medico di hase me of setto misterioso: mene ed cre e e grani elterni.

E vuo au l'IHU Sulle recourte cere E Aore confirmata ello rtesso volone dell'enno mino - 7,6 % -

lina for 20,09,2015

Maggionante, sono Virote- Quolance vien utilitzate come de hosite- Aueste care va los hoco, buch mon homo merceto - E lande, so haettuble, non i Pertina d'Ampero, o Partino, o Taorius na Ecco hili Serebhe State ouisto abbessare l'aliquote sulle recombe care-

Pro menes so. Il gruppo con si here oli minoranzo, nela Te si, propone all'esame sel Con siglio pura venpo seliberato, ai susi dell'art. 25/commo 1, del Regolamento che obsciplina la sedute del Con siglio comunale, il segnente emendamento: "Applicare il tributo TASI nobe solemente sulla abritazioni

Invincinali e relative hutineuze, AZZERANDOLA sugli altri immobili già noggetti ad imposizione IMU"

June Folo 29.05. 2014

Nel fascisolo contenente gli atti ter il Cusiglio del 29.09.2014, alle cre 11.30 oli Veneroli 26.09.2014 men c'era il Regolamento in l'annhicazione del tributo TA51-

Sua Juliones

Relaziona il Sindaco che fa presente che è stata applicata l'aliquota base dell'uno per mille. È stato uno grande sforzo in quanto la non applicazione del tributo comportava un ulteriore taglio, che si aggiungeva a quelli esistenti.

Il Consigliere Comunale Furfaro afferma che la relazione fatta dal Sindaco è stata limitativa e superficiale atteso che lo stesso ricopre la qualifica del servizio tecnico -P.L. e di quello finanziario. Evidenzia che era obbligo adottare la presente delibera entro il 10 settembre e trasmetterla entro il 18 settembre al Ministero. Afferma che agli atti d'ufficio non c'era il regolamento di cui all'oggetto. Precisa che la TASI ha sostituito l' IMU sulla prima casa e che sulla casa si pagherà di più, atteso che non vi sono detrazioni ad esempio per i figli. Fa presente che non sono stati pochi i comuni che non hanno applicato la TASI, citando i comuni di Positano, San Ferdinando. Rimarca che si poteva azzerare l'aliquota. Afferma che la pressione fiscale si sta spostando a livello periferico e che le tasse stanno aumentando. Richiama l'art. 25 comma 1 del regolamento che disciplina il funzionamento del consiglio comunale che da facoltà ai consiglieri di proporre emendamenti sull'argomento da deliberare sul quale viene richiesto il preliminare parere di legittimità da parte del Segretario Comunale.

Il Consigliere Comunale Furfaro propone il seguente emendamento: "Applicare il tributo TASI solo e solamente sulle abitazioni principali e relative pertinenze, azzerandolo sugli altri immobili già soggetti ad imposizione IMU".

Su richiesta interviene il Segretario Comunale che in merito al predetto emendamento fa presente che deve essere preso in considerazione l'aspetto contabile, in quanto l'azzeramento dell'aliquota, per come proposta nell'emendamento, comporta una minore entrata che deve essere compensata in altro modo (altre maggiori entrate o riduzioni delle spese), poiché diversamente si avrebbe il bilancio non approvabile in quanto non in pareggio. Sul punto richiama la necessità del parere dell'organo di revisione contabile.

In merito alla proposta di emendamento interviene il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Morfea, che fa presente al consigliere proponente che avrebbe dovuto proporre l'emendamento unitamente ad uno schema di bilancio che fa controbilanciare le mancate entrate TASI, derivanti dall'emendamento, con altre risorse: la proposta risulta tecnicamente e contabilmente incompleta. Rappresenta la massima disponibilità anche per il futuro a fornire ogni chiarimento richiesto come già fatto recentemente in ufficio. Ricorda che l'azzeramento della TASI è possibile in quei comuni in cui sono presenti risorse finanziarie in grado di far fronte al minor gettito.

Ai sensi dell'art. 20 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, si procede alla votazione sull'emendamento di che trattasi.

Emendamento: "Applicare il tributo TASI solo e solamente sulle abitazioni principali e relative pertinenze, azzerandolo sugli altri immobili già soggetti ad imposizione IMU".

Presenti: 10 - Con voti favorevoli: 3 (minoranza); contrari: 7, espressi per alzata di mano, l'emendamento del Consigliere Comunale Furfaro, viene respinto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Richiamato il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale;

Esaminato il regolamento per singolo articolo e tenuto conto che verrà votato nell'insieme degli articoli;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.L.gs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Passando alla votazione espressi per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n° 10. Favorevoli: 7; contrari: 3 (minoranza)

DELIBERA

- 1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore fin dal il 1° gennaio 2014;

Con successiva votazione, voti favorevoli: 7 contrari: 3 espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000, stante l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'

Provincia di rc

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

- Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di SAN PIETRO DI CARIDA', del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
- 2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresi norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.

Art. 2 - Istituzione della TASI

- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
- L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
- Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI

- 1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
- La TASI non si applica ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, per come disciplinato dalla legge.
- 3. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.
- 4. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

Art. 6 - Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 7 - Soggetto passivo del tributo

- 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
- 2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.
- 3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- 4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- 5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile dei versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 - Decorrenza della TASI

- 1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
- Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
- 3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

TITOLO III - DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 12 - Dichiarazione

- I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
- 2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
- 3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
- 4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
- 6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
- Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
- 8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
- 9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
- 10.In tali ipotesi, la dichiarazione deve-contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve-essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

- sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
- 4. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 15 - Funzionario responsabile

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione dell'IUC.
- 2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Art. 16 - Accertamento

- 1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
- 3. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
- 4. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
- 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

Art. 17 – Attività di controllo e rimborsi

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.

SERVIZI INDIVISIBILI

Anno 2014

SERVIZIO	COSTI TOTALI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€90.900,00
VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	€15.729,76
SERVIZIO IDRICO	€23.000,00
	€ 129.629,76
	€ 129.629,76

IL PRESIDENTE Avv. Giuseppe Cleri PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica: Il responsabile del servizio Dott. MOLIEA Prancesco Il responsabile del servizio Dott. MOLIEA Prances
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica: Il responsabile del servizic Dott. MOREA Francesco Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line dal - 3 017, 2014 per 15 giorni consecutivi. Prot. n. ? 69 Registro nº San Pietro di Caridà, li - 3 017, 2014 Copia della presente è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota prot. n. ? 69 ESECUTIVITA': IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA: che la presente deliberazione: Affissa all'albo pretorio on-line dal - 3 017, 2014 e per 15 giorni consecutivi, come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica: Il responsabile del servizic Dott. MONTEA Francesco Il responsabile del servizion
in ordine alla regolarità tecnica: Il responsabile del servizic Dott. MORIEA Francesco Il responsabile del servizic Dott. MORIEA Frances
in ordine alla regolarità tecnica: Il responsabile del servizic Dott. MORIEA Francesco Il responsabile del servizic Dott. MORIEA Frances
Il responsabile del servizio Dott. MORIEA Francesco Pretorio on-line dal -3017. 2014 per 15 giorni consecutivi. Prot. n. 306 Registro nº San Pietro di Caridà, li -3077. 2014 Copia della presente è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota prot. n. 306 RESECUTIVITA': IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA: che la presente deliberazione: • Affissa all'albo pretorio on-line dal -3077. 2014 e per 15 giorni consecutivi, come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA • il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
Dott. Moltre A Francesco Dott. Moltre A Francesco Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albor Pretorio on-line dal - 3 011. 2014 per 15 giorni consecutivi. Prot. n. 7 6 Registylo no San Pietro di Caridà, li 3 011. 2014 ESECUTIVITA': IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA: Che la presente deliberazione: Affissa all'albo pretorio on-line dal - 3 011. 2014 e per 15 giorni consecutivi, come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA 1 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
Dott. Moltre A Francesco Dott. Moltre A Francesco Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albor Pretorio on-line dal - 3 011. 2014 per 15 giorni consecutivi. Prot. n. 7 6 Registylo no San Pietro di Caridà, li 3 011. 2014 ESECUTIVITA': IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA: Che la presente deliberazione: Affissa all'albo pretorio on-line dal - 3 011. 2014 e per 15 giorni consecutivi, come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA 1 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
Dott. Moltre A Francesco Dott. Moltre A Francesco Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albor Pretorio on-line dal - 3 011. 2014 per 15 giorni consecutivi. Prot. n. 7 6 Registylo no San Pietro di Caridà, li 3 011. 2014 ESECUTIVITA': IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA: Che la presente deliberazione: Affissa all'albo pretorio on-line dal - 3 011. 2014 e per 15 giorni consecutivi, come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA 1 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
Pretorio on-line dal - 3 011. 2014 per 15 giorni consecutivi. Prot. n. 7 GR Registro n° San Pietro di Caridà, lì - 3 011. 2014 Copia della presente è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota prot. n. 7 0 GR ESECUTIVITA': IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA: che la presente deliberazione: Affissa all'albo pretorio on-line dal come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA - 3 011. 2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
Pretorio on-line dal - 3 011. 2014 per 15 giorni consecutivi. Prot. n. 7 GR Registro n° San Pietro di Caridà, lì - 3 011. 2014 Copia della presente è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota prot. n. 7 0 GR ESECUTIVITA': IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA: che la presente deliberazione: Affissa all'albo pretorio on-line dal come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA - 3 011. 2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
Pretorio on-line dal - 3 011. 2014 per 15 giorni consecutivi. Prot. n. 7 GR Registro n° San Pietro di Caridà, lì - 3 011. 2014 Copia della presente è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota prot. n. 7 0 GR ESECUTIVITA': IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA: che la presente deliberazione: Affissa all'albo pretorio on-line dal come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA - 3 011. 2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
Pretorio on-line dal - 3 011. 2014 per 15 giorni consecutivi. Prot. n. 7 GR Registro n° San Pietro di Caridà, lì - 3 011. 2014 Copia della presente è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota prot. n. 7 0 GR ESECUTIVITA': IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA: che la presente deliberazione: Affissa all'albo pretorio on-line dal come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA - 3 011. 2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
Pretorio on-line dal - 3 011. 2014 per 15 giorni consecutivi. Prot. n. 7 GR Registro n° San Pietro di Caridà, lì - 3 011. 2014 Copia della presente è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota prot. n. 7 0 GR ESECUTIVITA': IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA: che la presente deliberazione: Affissa all'albo pretorio on-line dal come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA - 3 011. 2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
Pretorio on-line dal - 3 011. 2014 per 15 giorni consecutivi. Prot. n. 7 GR Registro n° San Pietro di Caridà, lì - 3 011. 2014 Copia della presente è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota prot. n. 7 0 GR ESECUTIVITA': IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA: che la presente deliberazione: Affissa all'albo pretorio on-line dal come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA - 3 011. 2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
Pretorio on-line dal - 3 011. 2014 per 15 giorni consecutivi. Prot. n. 7 GR Registro n° San Pietro di Caridà, lì - 3 011. 2014 Copia della presente è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota prot. n. 7 0 GR ESECUTIVITA': IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA: che la presente deliberazione: Affissa all'albo pretorio on-line dal come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA - 3 011. 2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
Pretorio on-line dal - 3 011. 2014 per 15 giorni consecutivi. Prot. n. 7 GR Registro n° San Pietro di Caridà, lì - 3 011. 2014 Copia della presente è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota prot. n. 7 0 GR ESECUTIVITA': IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA: che la presente deliberazione: Affissa all'albo pretorio on-line dal come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA - 3 011. 2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
Pretorio on-line dal - 3 011. 2014 per 15 giorni consecutivi. Prot. n. 7 GR Registro n° San Pietro di Caridà, lì - 3 011. 2014 Copia della presente è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota prot. n. 7 0 GR ESECUTIVITA': IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA: che la presente deliberazione: Affissa all'albo pretorio on-line dal come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA - 3 011. 2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
Copia della presente è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota prot. n. 7069 ESECUTIVITA': IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA: che la presente deliberazione: • Affissa all'albo pretorio on-line dal come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA - 3 011. 2014 e per 15 giorni consecutivi, come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA - 3 011. 2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
Francesco CULLA' Copia della presente è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota prot. n. 7069 ESECUTIVITA': IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA: che la presente deliberazione: • Affissa all'albo pretorio on-line dal come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA - 3 011. 2014 • il giorno
Copia della presente è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota prot. n. 3069 ESECUTIVITA': IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA: che la presente deliberazione: Affissa all'albo pretorio on-line dal come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA 3011. 2014 e per 15 giorni consecutivi, come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA 3011. 2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
ESECUTIVITA': IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA: che la presente deliberazione: • Affissa all'albo pretorio on-line dal come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA - 3 0 1 1. 2014 e per 15 giorni consecutivi, come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA - 3 0 1 1. 2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA: che la presente deliberazione: Affissa all'albo pretorio on-line dal come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA 3 0 1 20 4 e per 15 giorni consecutivi, come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA 3 0 1 20 4 e per 15 giorni consecutivi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA: che la presente deliberazione: Affissa all'albo pretorio on-line dal come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA 3 0 1 20 4 e per 15 giorni consecutivi, come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA 3 0 1 20 4 e per 15 giorni consecutivi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
CERTIFICA: che la presente deliberazione: - 3 0 . 20 4 e per 15 giorni consecutivi, come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA - 3 0 . 20 4 e per 15 giorni consecutivi, e per 15 giorni consecutivi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
 Affissa all'albo pretorio on-line dal come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
 Affissa all'albo pretorio on-line dal come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA 3011. 2014 e per 15 giorni consecutivi, come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA 3011. 2014 e per 15 giorni consecutivi, come da attestazione del messo comunale; il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA - 3 0 11. 2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
come da attestazione del messo comunale; E' DIVENUTA ESECUTIVA - 3 0 11. 2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
E' DIVENUTA ESECUTIVA - 3 UTT. 2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
- វេបាក្រ. 2014 • il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
• il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
comma 3°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
E' STATA DICHIARATA
O immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
San Pietro di Caridà, lì IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppe Cleri